Egregio Signor Giacomo Bezzi Presidente del Consiglio Provinciale Sede

Proposta di ordine del giorno n. 1

al disegno di legge n. 112 "Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2005"

Premesso che:

- la legge 20 luglio 2004 n. 189 ha introdotto nell'ordinamento penale italiano nuove e più severe norme a tutela degli animali, vietando, in particolare, di procurare lesioni ad un animale, per crudeltà e senza necessità e, ovviamente, sanzionando tali eventuali illeciti comportamenti;
- benché la caccia sia attività lecita, ciò non significa che i cacciatori siano autorizzati a procurare inutili sofferenze agli animali, ad esempio limitandosi solo a ferirli, oppure procurando loro una morte lenta per imperizia nello sparo, vuoi perché si spara ad un animale da distanza troppo elevata per ucciderlo sul colpo, vuoi perché si spara ad animali soprattutto ungulati in zone impervie ove talvolta è difficile recuperare o catturare un animale eventualmente ferito;
- la legislazione venatoria provinciale, a differenza di altre leggi analoghe e più rigorose, non prevede alcuna sanzione per il ferimento di animali (dando anzi per scontato che ciò avvenga, visto che prevede l'uso del cane per la ricerca dell'animale ferito), autorizzando di fatto il cacciatore a sparare comunque, anche quando l'esito del tiro può essere incerto oppure non sia possibile colpire l'animale in un organo vitale, evitandogli inutili sofferenze;

Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

- ad impartire agli organi di vigilanza venatoria puntuali istruzioni affinché sia garantito il rispetto delle disposizioni penali introdotte dalla legge 189/2004, volte ad assicurare che a qualsiasi animale – sia pure in procinto di essere abbattuto – siano evitate inutili sofferenze;
- ad adeguare le norme regolamentari attuative della legge 24/1991 in particolare quelle riferite alla vigilanza - alle nuove disposizioni introdotte nel codice penale dalla legge 189/2004